

Fatture “da” e “verso” l'estero, cosa è cambiato dal 1 Luglio 2022

Premessa

Premettiamo che rispetto all'entrata in vigore della norma, il 01.07.2022, l'Agenzia delle Entrate (AdE) è già intervenuta in due frangenti, con DL “Semplificazioni” pubblicato il 21.06.2022 introducendo un piccolo esonero e con la Circolare 26/E del 13.07.2022 con alcuni chiarimenti operativi visti i dubbi che permanevano. In estrema sintesi, per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° Luglio 2022, i relativi dati sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML (adottato per le fatture elettroniche), scompare di fatto “l'esterometro” con cadenza trimestrale.

Soggetti Obbligati

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Soggetti esclusi

- i contribuenti minimi / forfetari (con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, inferiori a € 25.000);
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- le società / associazioni / enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 (con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, inferiori a € 25.000).

Operazioni Interessate

Tutte le operazioni di cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da **soggetti non stabiliti in Italia**.

Caso Particolare: Fatture a residenti Livigno / Campione d'Italia, tali comuni non rientrano nel territorio dello Stato, tuttavia le Faq sul sito Ade evidenziano che poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l'operatore IVA residente/stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica a SdI indicando il Codice destinatario “0000000”, in tal modo l'adempimento è completo.

Operazioni Escluse

L'invio dei dati a SDI (in sostituzione dell'esterometro) **non è richiesto** per le operazioni:

- per le quali è stata **emessa bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- per le quali è stata **emessa / ricevuta fattura elettronica**;
- di **acquisto di beni / servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo **non superiore a € 5.000** (considerando la singola operazione). Tali operazioni generalmente sono rappresentate da rifornimenti di carburante / spese di ristorante / albergo effettuate all'estero.

Cessioni turisti extraUE - Tax free

Al momento, con l'emissione della fattura tramite la piattaforma “Otello 2.0” non sono richiesti altri adempimenti

Operazioni con San Marino

Dal 01.7.2022 scatta l'obbligo di **emettere e accettare la fattura in formato elettronico**, transitando quindi già per SDI il flusso attivo e passivo non vi sono altri adempimenti (per le fatture emesse codice destinatario “2R4GTO8” e codice natura N3.3).

Modalità e Termini di Invio

Per le operazioni effettuate **a decorrere dall'1.7.2022** :

- **Fatture Attive/Vendita** clienti esteri: entro il termine di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione (se fattura differita entro 15 mese successivo)

• **Fatture Passive\Acquisto** da fornitori esteri: **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

OPERAZIONI ATTIVE

Tipi Documento : **TD01** (fattura) TD24 (solo fattura differita)

Che la fattura sia destinata ad un "Azienda" o "Privato", vi sono alcuni campi particolari da compilare.

1. Codice Destinatario (SdI): Il "Codice Destinatario" con la sequenza di 7 caratteri "XXXXXXX". Questo vale sia per i clienti UE (residenti nell'Unione Europea), sia extra UE.

2. "IdPaese": si indica il paese del cliente, va inserita la sigla del paese estero. Ad esempio, se il destinatario è residente in Germania, l'IdPaese sarà "DE". Indicata la nazione del cliente estero, non sarà necessario compilare/specificare la Provincia (altrimenti compilare "EE").

3. Cap: per il cliente estero è il valore generico 00000.

4. "IdCodice" e Codice Fiscale: nella fattura elettronica, all'interno della sezione "IdFiscaleIVA", blocco "Cessionario/Committente", campi "IdCodice" e "CodiceFiscale". Nel campo "IdCodice" inserire un valore alfanumerico identificativo della controparte (se non disponibile alcun codice inserire ad esempio codice cliente), fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui SdI non effettua controlli di validità; in caso di soggetto consumatore finale ("Privato") compilare solo il campo "IdCodice" e lasciare vuoto il campo "CodiceFiscale".

6. I codici "Natura IVA" per operazioni con l'estero

- N3.1: non imponibili – esportazioni (extraue),
- N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie (ue)
- N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino

OPERAZIONI PASSIVE

Riportiamo una breve guida per chi volesse adempiere in autonomia o per chi comunque gestisce internamente la contabilità.

Tipi Documento :

- **TD17** : Integrazione / autofattura **acquisto servizi dall'estero**
- **TD18** : Integrazione **acquisto beni intracomunitari**
- **TD19** : Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 (beni già in Italia)

• **TD17** : Integrazione / autofattura **acquisto servizi dall'estero**

La fattura del prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) ricevuta da cliente italiano sarà senza IVA (l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente in Italia).

Il committente italiano deve:

- in caso di servizi UE : integrare il documento ricevuto
- in caso di servizi extraUE : emettere un'autofattura .

Il Tipo documento TD17 va usato anche per prestazioni di servizi NON territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia (carburanti, albergo, ristorante acquistati\ricevuti all'estero) operazioni "estero su estero".

Compilazione Documento

Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero (UE / extraUE) con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso.

Campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Campo <Descrizione>: va valorizzato con la semplice dicitura "beni" o "servizi" in base al documento ricevuto

Campo <Data> della sezione “Dati Generali”: va riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero, si consiglia per tutte , la data di fine mese), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi UE;
- la data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura per servizi ExtraUE.

Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal prestatore estero e la relativa imposta calcolata dal cliente italiano o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonché a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.

• **TD18** : Integrazione **acquisto beni intracomunitari**

La fattura del cedente UE di beni ricevuta da cliente italiano sarà senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario).

Il cliente italiano deve integrare il documento ricevuto e inviarlo a SdI.

Compilazione Documento

Vedi sopra come TD17.

• **TD19** : Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 (beni già in Italia)

La fattura del cedente estero per la vendita di **beni già presenti in Italia** (non sono quindi importazioni / acquisti intraUE) ricevuta da cliente italiano sarà senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario).

Il cessionario italiano deve:

- in caso di cedente UE : integrare il documento ricevuto
- in caso di cedente extraUE : emettere un’autofattura .

Il reverse charge non trova applicazione (e quindi il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante in Italia sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

Il Tipo documento **TD19** va **utilizzato anche**:

- in caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall’1.7.2022 potrebbe riguardare l’acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica);

- in caso di integrazione / autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando il codice natura N3.6;

- in caso di acquisto di beni / servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione). Per acquisti di servizi non rilevanti iva in Italia (es. ristorante e albergo all’estero) usare TD17 e il codice natura N2.2; per gli acquisti di beni non rilevanti Iva in Italia (es. acquisto carburante all’estero) usare TD19 e il codice natura N2.2.

Particolarità sul termine di invio Autofatture:

In particolare sul lato passivo, si è creata molta confusione tra questi due adempimenti:

- ☛ l’obbligo preesistente e non modificato di emissione dell’autofattura per acquisti da fornitore ExtraUE entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione
- ☛ e l’invio del documento XML a SDI (il nuovo esterometro) che deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La circolare 26/E del 13.07.2022 ha confermato che i due obblighi devono essere assolti in modo indipendente, quindi l'autofattura/integrazione può rimanere cartacea/pdf a cui seguirà entro il 15 del mese successivo l'invio a SDI del solo documento con valore integrazione. Per non avere tempi ancora più stringenti consigliamo quindi questa procedura operativa.

Inoltre la circolare ha confermato che la trasmissione dei documenti TD17-18-19 possa avere anche fine sostitutivo dell'obbligo del reverse "cartaceo/analogico". In tal caso, il documento trasmesso configura l'adempimento elettronico del reverse, con tutto ciò che ne consegue a livello di conservazione e termini di trasmissione (12 giorni). Tuttavia, posto che la circolare non si spinge ad esplicitare in maniera chiara quali sono le conseguenze dell'utilizzo del TD17-18-19 con funzione sostitutiva del reverse analogico, SISTEMI, in linea con la dottrina prevalente, consiglia di non inviare l'XML senza emettere anche il documento integrativo analogico.

Compilazione Documento

Vedi sopra come TD17

Regime Sanzionatorio

Il nuovo regime sanzionatorio prevede:

- in caso di omessa / errata trasmissione dei dati, l'applicazione della sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili**;
- la **riduzione alla metà** della sanzione **entro il limite di € 200 mensili**, se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi** ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Resta sempre valida la possibilità di procedere al Ravvedimento Operoso.

Conclusioni

Viste le nuove e più stringenti scadenze che si fanno dunque mensili, al fine di adempiere ai nuovi obblighi, vi chiediamo di **consegnarci entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese le fatture estere ricevute** nel mese precedente, diversamente non ci riterremo responsabili per eventuali sanzioni che potrebbero venir comminate dall'AdE.

Chiediamo di porre quindi particolare attenzione agli acquisti online con inserimento della vostra partita iva su piattaforme come Amazon, ManoMano, ecc in quanto spesso le fatture risultano essere emesse da fornitori esteri.

Diemme Sas

Cordovado 25 Luglio 2022